



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DOMINICANA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

Art. 5 (Accordo)

Apporto dei coproduttori

(1) Il rispettivo apporto finanziario dei coproduttori di entrambe le Parti non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo totale di ciascuna «coproduzione». L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria. (2) Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1, previa approvazione delle Autorità competenti a condizione che la quota minoritaria non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della «coproduzione». (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore dominicano sia costituito da due o più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Versione in vigore dal 29 giugno 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

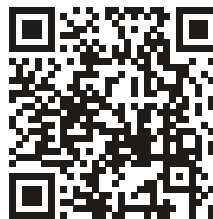
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 80
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-80-2023/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it